

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE
AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA – CICLO XXII

Art. 1

È indetto presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati:

ECONOMIA AZIENDALE
(Facoltà di Economia)

Posti: 6
Borse di studio: 3
Durata: 3 anni.

SCIENZE CHIMICHE E SCIENZE FARMACEUTICHE
(Facoltà di Farmacia e Scienze MM.FF.NN.)

Posti: 4
Borse di studio: 2
Durata: 3 anni.

METODOLOGIE BIOCHIMICHE E FARMACOLOGICHE
(Facoltà di Farmacia e Scienze MM.FF.NN.)

Posti: 6
Borse di studio: 3
Durata: 3 anni.

MECCANISMI DI REGOLAZIONE CELLULARE: ASPETTI MORFO-
FUNZIONALI ED EVOLUTIVI
(Facoltà di Scienze MM.FF.NN.)

Posti: 6
Borse di studio: 3
Durata: 3 anni.

SCIENZE DELLA TERRA
(Facoltà di Scienze MM.FF.NN.)

Posti: 4
Borse di studio: 2
Durata: 3 anni.

STUDI INTERCULTURALI EUROPEI
(Facoltà di Lingue e letterature straniere)

Posti: 3
Borse di studio: 2
Durata: 3 anni.

SCIENZE AMBIENTALI
(Facoltà di Scienze Ambientali)

Posti: 6
Borse di studio: 3
Durata: 3 anni.

METODOLOGIE MOLECOLARI E MORFO-FUNZIONALI APPLICATE
ALL'ESERCIZIO FISICO
(Facoltà di Scienze Motorie)

Posti: 4
Borse di studio: 2
Durata: 3 anni.

LIBERTA' FONDAMENTALI E FORMAZIONI SOCIALI
(Facoltà di Scienze Politiche)

Posti: 4
Borse di studio: 2
Durata: 3 anni.

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E SCIENZE DELLO SPETTACOLO
(Facoltà di Sociologia)

Posti: 4
Borse di studio: 2
Durata: 3 anni.

PEDAGOGIA DELLA COGNIZIONE
(Facoltà di Scienze della Formazione)

Posti: 6
Borse di studio: 3
Durata: 3 anni.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE INTERNO, INTERNAZIONALE E COMPARATO
(Facoltà di Giurisprudenza)

Posti: 6
Borse di studio: 3
Durata: 3 anni.

SCIENZE UMANISTICHE
(Facoltà di Lettere e Filosofia)

1. *Curriculum*: Letteratura e filologia greca.
2. *Curriculum*: Italianistica (Classicismo e anticlassicismo nella letteratura italiana).
3. *Curriculum*: Epistemologia, etica e teoria dei linguaggi.

Posti: 4

Borse di studio: 2

Durata: 3 anni.

Art. 2 - Requisiti e domanda di ammissione alle prove

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica, di laurea quadriennale/quinquennale (vecchio ordinamento) o di equipollente titolo accademico conseguito presso università straniere, previamente riconosciuto dal Collegio dei docenti.

Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il titolo di studio richiesto entro la data di svolgimento del concorso e comunque non oltre il 31 ottobre 2006. In tal caso l'ammissione verrà disposta «con riserva» e il candidato sarà tenuto a presentare alla commissione giudicatrice il giorno della prova concorsuale la relativa autocertificazione della laurea conseguita.

I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia già stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda medesima dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.

Gli interessati devono redigere la domanda in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando.

Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita richiesta, è consentito, in alternativa alle modalità ordinarie di partecipazione al concorso, l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum, da allegare alla domanda di ammissione, da parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in soprannumero, nel limite di un (1) posto per dottorato.

Art. 3 - Prove di ammissione

Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel settore-scientifico o nei settori scientifici-disciplinari di riferimento del dottorato.

La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere mediante apposito colloquio.

Art. 4 - Ammissione e iscrizione alle prove

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente bando con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo:

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" - Servizio Front Office - Ufficio Dottorati di ricerca, via Puccinotti n. 25 - 61029 Urbino (PU).

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.

Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità:

- a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso.
I cittadini comunitari e stranieri, dovranno indicare anche un recapito italiano o eleggere quale domicilio la propria ambasciata in Italia;
- b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare e, per Scienze Umanistiche, anche il curriculum scelto;
- c) la propria cittadinanza;
- d) la laurea posseduta, il voto riportato, nonché la data e l'Università presso cui è stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Università straniera, nonché gli estremi del decreto rettorale con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa;
- e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti;
- f) di indicare le lingue straniere conosciute;
- g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle prove

Le prove di esame si svolgeranno presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" con le modalità di cui ai commi successivi.

Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per la prova orale dovrà intervenire almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice.

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, passaporto, patente di guida, tessera postale.

Art. 6 - Valutazione delle prove

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformità alla normativa vigente.

Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 42\60.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 42\60.

Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'Albo dell'Università.

Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

Art. 7 - Ammissione ai corsi

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. Per i posti senza borsa di studio, a parità di merito, viene data preferenza al più giovane di età.

I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni quindici, a decorrere dal giorno

successivo a quello dell'esposizione della graduatoria all'albo dell'Università, i seguenti documenti:

- a) modulo di iscrizione, da ritirare presso l'Ufficio Dottorati o scaricare dal sito www.uniurb.it/dottorati, debitamente compilato e contenente le seguenti informazioni:
 - possesso del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini comunitari ed extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'Università, debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle Università italiane;
 - l'eventuale iscrizione ad altri corsi di laurea, di diploma o a scuole di specializzazione o di perfezionamento, con la richiesta di sospensione;
 - dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato;
 - i cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- b) per coloro che non usufruiscono di borsa di studio, documento di autocertificazione attestante le condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza per l'accesso alla contribuzione agevolata di cui all'art. 10;
- c) una fotografia formato tessera firmata sul retro
- d) una fotocopia del documento di identità, debitamente firmata;
- e) i dottorandi tenuti al pagamento dei contributi di cui all'art. 10, devono produrre ricevuta del versamento effettuato.

Decorso il termine previsto, coloro che non avranno fatto pervenire la documentazione decadranno a tutti gli effetti.

Art. 8 - Ammissione di dipendenti pubblici

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può essere collocato, ai sensi della legge 18 giugno 1984, n. 476, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste, salvo quanto disposto dall'art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

Art. 9 - Borse di studio

Le borse di studio il cui numero è indicato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi del D.M. 11 settembre 1998 e successivamente integrato. A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, che verrà richiesta ai candidati.

La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.

L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono complessivamente superare la metà della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o convenzionale.

Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi è necessario il parere favorevole del Collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.

Non è ammessa la contemporanea fruizione di altre borse di studio, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

Art. 10 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

I dottorandi sono tenuti al pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'importo, che dovrà essere versato in un'unica rata all'atto dell'iscrizione, varierà in relazione alla fascia di reddito equivalente individuata in base all'ISEE e all'ISPE del nucleo familiare di appartenenza in vigore per gli studenti dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (www.uniurb.it/iseeispe) ed è così determinato:

I^ fascia € 516,00; II^ fascia € 580,00; III^ fascia € 640,00.

La mancata presentazione del modulo ISEE/ISPE comporterà l'inserimento automatico del dottorando nella III^ fascia.

I dottorandi titolari di borsa di studio sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, nei limiti previsti dal Regolamento.

Art. 11 - Obblighi

I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità l'attività di ricerca relativa al piano approvato dal Collegio dei docenti ed a presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte, nonché, alla fine del corso, una tesi di ricerca con contributi originali.

A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, il Collegio dei docenti può, con motivata deliberazione, proporre al Rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato.

Art. 12 - Attività didattica

Ai dottorandi può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del Collegio dei docenti. Tale attività, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca, è facoltativa e non comporta oneri per il bilancio dell'Ateneo, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 13 - Sospensione

Il dottorando può chiedere la sospensione per motivi inerenti al servizio militare o civile, alla maternità o per gravi e documentati motivi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verrà sospesa l'erogazione della borsa di studio.

Art. 14 - Prova finale e conseguimento titolo

Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di adeguata rilevanza scientifica.

Art. 15 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Urbino, 28 Luglio 2006.

IL RETTORE
(prof. Giovanni Bogliolo)